



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Sezione Lavoro



in persona del giudice, dott. Elena Vezzosi
all'udienza del 4/2/2014, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato
la seguente

S E N T E N Z A

ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n.
112/2008, conv. in legge n. 133/08, nella causa civile iscritta al n.
346/2013 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente

T R A

C. [REDACTED] M. [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED], residente in
[REDACTED], via [REDACTED] n. [REDACTED] rappresentato e difeso
dall'Avv. [REDACTED] del Foro di Modena, con studio in [REDACTED]
[REDACTED], elettivamente domiciliato ai fini della
presente procedura presso la Cancelleria del lavoro presso il Tribunale di
Reggio Emilia, giusta procura a margine del ricorso,

- RICORRENTE

contro

**AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO PROVINCIALE DEL
TERRITORIO DI REGGIO EMILIA**, in persona del suo Dirigente e
legale rappresentante, Viale Regina Elena n. 13/1, 42124 Reggio Emilia,



con i dr. [REDACTED]

–CONVENUTA

in punto a : risarcimento danno per illegittimo diniego incarichi

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 26/3/2013 il dr. M. [REDACTED] C. [REDACTED] conviene giudizio l'Agenzia delle Entrate –Ufficio Provinciale del Territorio, propria datrice di lavoro, al fine di ottenere accertamento del proprio diritto al conferimento degli incarichi di ausiliario e/o CTU da parte del Tribunale di Reggio Emilia senza necessità di autorizzazione da parte dell'ente datoriale, con conseguente declaratoria di illegittimità del diniego opposto da parte dell'amministrazione all'espletamento di 14 incarichi giudiziari nell'ambito delle Esecuzioni Immobiliari, ed il risarcimento dei danni subiti, quantificati in € 3.750,00 a titolo di spese sostenute, oltre al mancato guadagno delle competenze.

Esponenza in sintesi:

- di prestare servizio presso Ufficio Provinciale del Territorio di Reggio Emilia a decorrere dal 1.04.2007 in qualità di funzionario – capo tecnico di terza area – p.e. Fl a tempo indeterminato e pieno;
- di essere iscritto, a partire dal 2006 , nell'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio del Tribunale di Reggio Emilia, ove svolgeva da tale data i suddetti incarichi di C.T.U.;



- che la prassi da lui sempre seguita in caso di conferimento di detti incarichi è stata quella di richiedere autorizzazione all'amministrazione di appartenenza, che sempre autorizzò detti incarichi, per complessive 52 consulenze;
- che il 30.11.2012 veniva nominato ausiliario dal G.E. Dott. Giovanni Fanticini, nelle procedure R.G.E. 717/2012 e 715/2012, e con nota n. 8545/2012 del 6.12.2012 il ricorrente comunicava tale provvedimento al datore di lavoro e ne domandava autorizzazione allo svolgimento;
- che il 10.12.2012 veniva nominato dal G.E., Dott. Giovanni Fanticini, C.T.U. incaricato di svolgere 10 perizie nell'ambito delle Esecuzioni immobiliari R.G.E. 9/2012, 25/2012, 67/2012, 151/2012, 153/2012, 157/2012, 185/2012, 187/2012, 223/2012, 303/2012;
- che il successivo 17.12.2012 prestava giuramento *ex art.* 161 disp. att. c.p.c. e riceveva gli incarichi relativi alla nomina di ausiliario;
- che nei giorni 17 e 19.12.2012 veniva altresì incaricato dal G.E., Dott. Gianluigi Morlini, di svolgere n. 3 CTU nell'ambito delle Esecuzioni immobiliari R.G.E. 24/2012, 64/2012, 276/2012, incarichi per i quali prestava giuramento il successivo 19.12.2012;
- che il 2.01.2013 (periodo in cui il ricorrente era in ferie) inviava richiesta di autorizzazione allo svolgimento degli incarichi di cui alle Esecuzioni immobiliari R.G.E. 9/2012, 25/2012, 67/2012, 151/2012, 153/2012, 157/2012, 185/2012, 187/2012, 223/2012, 303/2012, 24/2012, 64/2012, 276/2012; nel frattempo, durante il periodo natalizio, iniziava a predisporre le attività necessarie per la redazione delle perizie di cui era stato incaricato;
- che in data 15.01.2013 riceve il diniego dell'autorizzazione allo svolgimento degli incarichi di cui alle Esecuzioni immobiliari R.G.E. 715/2012 e 717/2012; ed in data 30.01.2013 il diniego



dell'autorizzazione allo svolgimento degli incarichi di cui alle
Esecuzioni immobiliari R.G.E. 9/2012, 25/2012, 67/2012, 151/2012,
153/2012, 157/2012, 185/2012, 187/2012, 223/2012, 303/2012,
24/2012, 64/2012, 276/2012;

- che in conseguenza dei dinieghi il ricorrente inviava al G.E.
comunicazione di rinuncia alla nomina;

Tanto premesso, il ricorrente denuncia di illegittimità i dinieghi datoriali,
sia, in primis, in quanto nessuna autorizzazione è ipotizzabile per gli
incarichi di cui si discute, in forza della circolare 4/1/1999 della Direzione
Generale degli Affari Civili e delle Libere professioni e comunque in forza
di una lettura costituzionalmente orientata dell'art.53 Dlgs 165/2001; sia
perché i criteri di "*saltuarietà e occasionalità*" introdotti dalla Procedura
operativa n.37 del 7/4/2003 sono contra legem, e a maggior ragione se
impediscono lo svolgimento di incarichi giudiziari; sia perché nessun
conflitto di interessi può ipotizzarsi nell'espletamento degli incarichi di
ausiliario (che non richiede alcuna attività valutativa, ma esclusivamente
tecnica) in procedure che vedano come parte Equitalia; sia perché i dinieghi
sono pervenuti con ritardo illegittimo e comunque non compatibile con le
esigenze di celerità del Tribunale.

Si è costituita nei termini l'Agenzia delle Entrate contestando in diritto gli
assunti attorei.

Non necessitando la causa di attività istruttoria, all'udienza del
4/2/2014 è stata decisa come da sentenza contestuale resa
all'esito della camera di consiglio.

Il ricorso pare solo in parte fondato.

I fatti non sono contestati tra le parti.

E' vero dunque che il ricorrente è stato incaricato (per quanto



qui di interesse) in due procedure esecutive (R.G.E. 715/2012 e 717/2012) quale ausiliario del Giudice il 30.11.2012, ha chiesto autorizzazione il 6.12.2012, ha avuto conferito l'incarico il 17.12.2012, ha ricevuto successivo diniego il 15.01.2013.

E' vero poi che è stato nominato CTU in 10 procedure (R.G.E. 9/2012, 25/2012, 67/2012, 151/2012, 153/2012, 157/2012, 185/2012, 187/2012, 223/2012, 303/2012) in data 10.12.2012, ha prestato giuramento il 17.12.2012, ha chiesto l'autorizzazione il 2.01.2013, ha ricevuto successivo diniego il 30.01.2013.

E' vero infine che è stato ulteriormente nominato CTU in altre 3 procedure (R.G.E. 24/2012, 64/2012, 276/2012) in data 17.12.2012, ha prestato giuramento il successivo 19.12.2012, ha chiesto l'autorizzazione il 2.01.2013, ha ricevuto successivo diniego il 30.01.2013.

Va ulteriormente precisato in punto di fatto che il diniego relativo alla nomina come ausiliario (le già citate procedure R.G.E. 715/2012 e 717/2012) è intervenuto da parte dell'amministrazione in quanto *".....si ravvisa l'incompatibilità degli incarichi affidati al geom. C. [redacted] con l'attività istituzionale dell'Agenzia, trattandosi dello svolgimento delle funzioni di ausiliario del giudice nell'ambito di procedure esattoriali promosse da Equitalia Centro S.p.a., Ente partecipato dall'Agenzia"* (cfr.doc. 7 ricorso); mentre il diniego relativo all'espletamento di incarico di consulente tecnico è avvenuto a fronte delle *"...criticità derivanti dall'elevato numero di incarichi di consulenza tecnica nell'ambito delle procedure esecutive immobiliari del tribunale di Reggio Emilia, di cui si richiede l'autorizzazione, nonché l'eccessiva frequenza degli stessi. Infatti, sulla base di quanto disposto dal punto 4.4. della procedura Operativa n. 37/2003 "l'incarico deve rivestire carattere di saltuarietà e di occasionalità" e comportare un impegno modesto e non continuativo"*



giudiziari che si interrogavano sull'applicabilità del disposto dell'art.6 DL 28/3/1997 n.79 conv. in L.140/97 (che prevede che *"Nei confronti dei soggetti pubblici e privati che non abbiano ottemperato alla disposizione dell'articolo 58, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, o che comunque si avvalgano di prestazioni di lavoro autonomo o subordinato rese dai dipendenti pubblici in violazione dell'articolo 1, commi 56, 58, 60 e 61, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, [ovvero senza autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza,] oltre alle sanzioni per le eventuali violazioni tributarie o contributive, si applica una sanzione pecuniaria pari al doppio degli emolumenti corrisposti sotto qualsiasi forma a dipendenti pubblici."*) ai fini di non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge per i soggetti che si 'avvantaggiano' delle prestazioni di un pubblico dipendente non autorizzato dall'ente di appartenenza.

Al contrario, la Procedura Operativa n.37 del 2003 della Direzione d'Agenzia ha caratteristiche, come dice il nome stesso, di norma interna che disciplina uno specifico procedimento, al pari di un ordine di servizio con caratteristiche tuttavia di astrattezza e generalità; come tale, l'atto è direttamente vincolante per i dipendenti dell'amministrazione che lo ha adottato; salvo censurarne ovviamente la legittimità con riguardo alla normativa di rango superiore.

Tale premessa non appare di poco conto nel caso in esame, atteso che -a parere del Giudice- in ogni caso il ricorrente era/è tenuto a rispettare la disciplina interna del proprio ente, che prevede esplicitamente che, anche in caso di conferimento di CTU, egli avrebbe dovuto preventivamente chiedere ed ottenere l'autorizzazione al proprio datore di lavoro, come in modo inequivoco stabilisce il punto 4.3 (*"Si deve verificare, qualora l'incarico sia conferito da una amministrazione*



(cfr.doc. 8 ricorso).

Tanto premesso, in punto di diritto chi scrive osserva che l'unica norma cogente per l'interprete riguardante il caso in esame è l'art. 53 del D.lgs. n. 165 del 2001, rubricato: *"Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi"*, che come noto riprende il contenuto dell'art. 58 del D.lgs n. 29 del 1993, come modificato prima dall'art. 2 del d.l. n. 358 del 1993, convertito dalla legge n. 448 del 1993, poi dall'art. 1 del d.l. n. 361 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 437 del 1995, e, infine, dall'art. 26 del D.lgs n. 80 del 1998, nonché dall'art. 16 del D.lgs n. 387 del 1998.

Al contrario, sia la Circolare 4.01.1999 della Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni (che ha quale oggetto proprio l'*"Applicabilità agli incarichi di consulenza tecnica conferiti dall'Autorità Giudiziaria dell'art. 6 L. n. 140/97 e art. 58 D.lgs. n. 29/1993 e succ. mod."*) invocata dal ricorrente in quanto esclude l'applicabilità dei divieti di cui agli articoli citati agli incarichi di natura giudiziaria; sia la Procedura Operativa n.37 del 7/4/2003 (che espressamente, al punto 4.3, prevede anche per le CTU la preventiva autorizzazione, e che introduce i principi del conflitto di interessi e della occasionalità e saltuarietà della prestazione) sono atti interni di ciascuna amministrazione, come tali non vincolanti per l'interprete ma meri criteri di riferimento interpretativo, utilizzabili a soli fini ermeneutici.

Diversa tuttavia la validità dei due atti amministrativi a livello interno.

La Circolare 4.01.1999 della Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni ha natura certamente esclusivamente interpretativa, ed infatti è resa a fronte di quesiti inoltrati da svariati uffici



pubblica, se si tratta di incarico espressamente previsto o disciplinato da legge o da altre fonti normative: anche in tali casi, che comprendono le consulenze tecniche d'ufficio, è necessaria la preventiva autorizzazione”), salvo, in caso di dissenso, ricorrere giudizialmente avverso la procedura suddetta.

E non è un caso, infatti, che la prassi seguita dal 2006 in avanti dal ricorrente medesimo sia stata sempre quella di chiedere l'autorizzazione all'amministrazione, e di ottenerla dalla stessa.

Il caso in esame si differenzia solo in quanto vi è stato stavolta il diniego da parte dell'ente, circostanza di cui si duole il ricorrente; il quale ben si adegua alla circolare suddetta solo se l'ente (postumamente) autorizza, mentre dissente in caso di diniego (e non v'è chi non veda la contraddittorietà di tale condotta, che già da sola esclude in radice l'esistenza di un danno risarcibile –domanda per altro a cui s'è rinunciato in corso di causa).

Tanto premesso, la norma di rango primario appare inequivoca nel prevedere testualmente che (omettendo ciò che non rileva ai fini della presente decisione, e sottolineato quanto d'interesse) : “...2. *Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.*[omissis] 5. *In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica*



professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione.[omissis] Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti: a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali; c) dalla partecipazione a convegni e seminari; d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita. 7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. ...8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti. 9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.



In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze. 10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. ... Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata...."

La regola dunque di portata generale è che anche tra amministrazioni pubbliche viga il divieto di utilizzo di personale a mezzo di incarichi retribuiti, salva autorizzazione.

La ratio che sottende a tale norma non è –come riduttivamente ipotizza il ricorrente- l'obbligo di esclusività della prestazione posto a carico del dipendente pubblico, che impone allo stesso di dedicare le proprie energie lavorative esclusivamente a favore della propria amministrazione di appartenenza.

Più ragioni sottendono alla necessità di autorizzazione, che spaziano da logiche organizzative e di funzionalità di gestione delle risorse umane, a necessità di monitoraggio e controllo dell'operato esterno del proprio



dipendente a fini di preservarne l'autonomia/ l'indipendenza/ la fedeltà (si è parlato di norma 'anticorruzione', e non a caso anche tutte le successive modifiche di tale norma –cfr. ad es. la Legge 6 novembre 2012, n. 190 che ha disposto con l'art. 1, comma 42, lettera a l'introduzione del comma 3-bis all'art. 53 ed altre sostanziali variazioni- sono finalizzate a reprimere soprattutto questo reato), a ragioni di efficienza e trasparenza e ottimizzazione dei servizi delle PA (cfr. Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150), a ragioni di bilancio, a ragioni di corretto rapporto con i terzi e con le altre amministrazioni tra cui in primis di quella della Giustizia (si pensi al caso di nomina a CTU di funzionario sanzionato disciplinarmente ovvero sottoposto a procedimenti interni, o addirittura a procedimento penale) e così via.

Se tale è la portata della norma e la sua ratio, non si può che dissentire con alcune delle conclusioni cui si perviene nella Circolare 4.01.1999 della Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni.

Va precisato infatti –come accennato più sopra- che la circolare fu pensata con altre finalità, ed in particolare quella di 'esonerare' gli uffici giudiziari dalla preventiva richiesta all'amministrazione di pertinenza in caso di necessità di utilizzare quale CTU un soggetto alla stessa appartenente, e ciò al fine soprattutto di non far incorrere il Giudice nella sanzione prevista dal comma 8 dell'art.53 citato e nelle responsabilità ivi previste (*"Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il*



relativo provvedimento è nullo di diritto”), a fronte dell’interesse pubblico che muove il Giudice nelle nomine suddette.

Non a caso la stessa Direzione Generale degli Affari Civili –dopo un primo parere negativo reso *“nella considerazione che l’amplissima formulazione della norma -di cui all’art.6 DL cit- la quale fa riferimento a qualsiasi soggetto pubblico o privato, non appare permettere alcuna interpretazione restrittiva in ordine ai soggetti destinatari del precetto di cui sopra”*- e richiesto in ordine al medesimo argomento parere del CSM- ha mutato orientamento ai fini di *“escludere l’applicabilità dei divieti di cui all’art.6 2° comma legge cit. agli incarichi di natura giudiziaria”*, e cioè con riguardo, lo si ripete, al problema dell’applicabilità al Giudice dell’art.6 L.140/97 (*“Nei confronti dei soggetti pubblici e privati che non abbiano ottemperato alla disposizione dell’articolo 58, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, o che comunque si avvalgano di prestazioni di lavoro autonomo o subordinato rese dai dipendenti pubblici in violazione dell’articolo 1, commi 56, 58, 60 e 61, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, [ovvero senza autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza,] oltre alle sanzioni per le eventuali violazioni tributarie o contributive, si applica una sanzione pecuniaria pari al doppio degli emolumenti corrisposti sotto qualsiasi forma a dipendenti pubblici*).

Sotto questo esclusivo aspetto, la circolare citata appare condivisibile: sarebbe una antinomia del sistema prevedere che il soggetto ‘controllore’ (quanto meno, relativamente alle finalità anticorruzione che si propone in primis la normativa citata) e cioè il Giudice debba a sua volta soggiacere ai ‘laccioli’ previsti in astratto dalla norma per impedire l’abuso e/o le clientele. E pertanto, appare corretta l’interpretazione che esonera il Giudice dalla necessità di richiedere preventiva autorizzazione



ad altra PA per poter nominare un CTU, e soprattutto che esonera il Giudice dalle sanzioni che a tale inottemperanza conseguono.

Non appare però vero il contrario: e cioè che il dipendente sia esonerato dal richiedere lui, e preventivamente rispetto all'accettazione dell'incarico, alla propria amministrazione l'autorizzazione suddetta; e ciò proprio perché la ratio della norma è anche quella di consentire un controllo da parte della PA sotto aspetti che il Giudice può non conoscere, e che comunque sono rimessi al vaglio del datore di lavoro.

Né può parlarsi di lesione di principi costituzionalmente garantiti, men che meno scomodare l'art.104 Cost; di talché appare decisamente un fuor d'opera l'accenno che la circolare pone alla sentenza della Corte Costituzionale n.440/1988.

Come noto, la Corte dichiarò l'incostituzionalità dell'art.9 L.1062/71 in un peculiarissimo caso di falsificazione di opere d'arte, nel quale il Giudice era 'obbligato' ad avvalersi di periti esclusivamente indicati dal Ministero dei beni Culturali (circostanza che condusse alla paralisi del processo per mancanza di periti idonei, senza possibilità del Giudice di attingere ad altri elenchi); e così la censura della norma nella parte in cui declinava "deve avvalersi" invece di "può avvalersi".

Nulla a che vedere dunque con il caso in esame, in cui si discute di uno specialista iscritto all'albo dei geometri presso il Tribunale di Reggio Emilia; ed in cui non viene messa in discussione la possibilità/opportunità del Giudice di nominare il dr. C. [REDACTED] ma la necessità che il ricorrente segua la procedura dettata dalla legge e dal proprio regolamento interno ai fini della regolare assunzione dell'incarico per il quale è stato designato.



Ritenuta quindi la necessità per il lavoratore/funziionario di chiedere ed ottenere tempestivamente dalla propria amministrazione l'autorizzazione a svolgere l'incarico di ausiliario o CTU, va ricordato che la stessa norma poco prima citata (e conforme è anche la Procedura Operativa n.37 del 7/4/2003) prevede un obbligo dell'amministrazione di rispondere entro 30 giorni dalla domanda stessa.

Il termine è da considerarsi tassativo, ed è imposto proprio dalle necessità contestuali di altri soggetti (il dipendente in primis, ma anche l'amministrazione o il privato richiedenti) di ottenere in breve termine una risposta; e la tassatività dello stesso è desumibile dall'ipotesi di silenzio assenso che la norma prevede in caso di omessa risposta.

Sotto questo aspetto, dunque, del tutto ininfluenti sono le giustificazioni addotte dall'Agenzia delle Entrate; e posto che nelle due procedure esecutive (R.G.E. 715/2012 e 717/2012) in cui ha ricevuto incarico quale ausiliario del Giudice il ricorrente ha chiesto autorizzazione il 6.12.2012, ed ha ricevuto diniego il 15.01.2013, si deve ritenere detto diniego illegittimo, essendo invece entrambe le procedure ritenute autorizzate dal silenzio assenso maturato il 6/1/2013.

Questo profilo di illegittimità è da considerarsi assorbente rispetto a quello legato al preteso conflitto d'interessi, sul quale chi scrive ritiene pertanto superfluo prendere una posizione.

E' invece tempestivamente intervenuto il rifiuto a concedere l'autorizzazione nelle (ben) 13 nomine a CTU, di talchè, proseguendo il ragionamento più sopra svolto, in questi casi l'incarico non poteva legittimamente essere assunto dal C [REDACTED]

Il quale tuttavia censura anche nel merito il diniego oppostogli, affermando che la clausola di cui al punto 4.4 della già citata Procedura Operativa (che prevede i requisiti della saltuarietà e/o occasionalità negli incarichi) è



viziata da illegittimità, posto che il già citato art.53 nulla prevede sul punto.

L'assunto non pare fondato.

Il regolamento interno di cui trattasi, nel prevedere le caratteristiche di occasionalità o saltuarietà dell'incarico, è all'evidenza ispirato alla ratio di cui prima s'è detto che sottende la normativa di rango primario; tra le ragioni della norma v'è certamente anche quella di razionalità e buon andamento della PA, che giustifica l'introduzione di parametri regolamentari in linea con le motivazioni suddette.

Trattasi di criterio interno che l'Amministrazione si è data nell'ambito del potere di diniego dell'autorizzazione, che la legge espressamente le concede.

Né può considerarsi al contrario che il diniego dell'autorizzazione possa avvenire esclusivamente sulla base di requisiti oggettivi nei casi tassativamente elencati dalla legge (posto che la legge non elenca, nemmeno a titolo esemplificatorio, alcuna ipotesi), dovendosi dunque attribuire alla PA quel margine di discrezionalità finalizzato all'ottimizzazione del proprio servizio che i parametri sopra enunciati esplicitano.

Tutto ciò premesso, il ricorso è accolto solo con riguardo al ritardo del diniego che ha caratterizzato i due incarichi di ausiliario predetti.

Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti che le hanno sostenute, a fronte sia della parziale reciproca soccombenza, che della peculiarità della questione trattata.

PQM

- accoglie parzialmente il ricorso, e pertanto dichiara l'illegittimità del diniego espresso dall'Agenzia delle Entrate il 15.01.2013 in relazione ai due incarichi di ausiliario conferiti al ricorrente dal



Tribunale di Reggio Emilia in data 17.12.2012 nelle procedure
R.G.E. 715/2012 e 717/2012;

- rigetta le ulteriori domande proposte da parte ricorrente; compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Reggio Emilia il 4/2/2014

IL GIUDICE

Dott.Elena Vezzosi

